

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TORTOLI, SOSPIRI, FUSCAGNI, PASINATO, SANDRONE, PIZ-
ZICARA, CHERIO, ROSSO, TARDITI, ZACCHEO, APREA, VA-
LENTI, NOVI, MARTUSCIELLO, TIZIANA PARENTI, AIMONE
PRINA, GODINO, CACCAVALE, ODORIZZI, MELUZZI**

Legge quadro sul cavallo nella campagna e nei centri ippici

Presentata il 13 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Desidero po-
niate la vostra attenzione su quel nobile
animale che fin dai tempi più antichi è
stato al servizio dell'uomo, sia in pace che
in guerra: il cavallo.

Oggi per molti può sembrare anacroni-
stico fare questo nome, ma un'attenta ri-
flessione porta certamente a delle conside-
razioni importantissime. Questo animale,
che alcuni decenni fa sembrava destinato a
scompare, è stato, via via, rivalutato sia
nello sport agonistico, sia in un utilizzo,
non meno importante, ovvero, il turismo.

Il cittadino stressato dalla vita caotica,
dal rombo dei motori e con i polmoni che
assorbono l'aria inquinata, può trovare
qualche ora di agreste serenità facendosi
trasportare in solitari sentieri di campagna.

Quello che fino a ieri poteva essere
considerato un privilegio solo di una certa

classe sociale, oggi è un sano passatempo
alla portata di tutti.

Ma la rapida ed enorme rivalutazione
del cavallo ed, in particolare, del turismo
equestre, ha generato una proliferazione
incontrollata e selvaggia di centri ippici
che — in assenza di regolamentazioni — si
avvalgono spesso di mistificatori al posto
di specialisti del settore.

In questo campo, che ormai è diventato
un fenomeno di massa poiché i costi sono
relativamente bassi e, quindi, accessibili a
molte fasce sociali, ruotano capitali ed
interessi di enorme importanza. Si può
calcolare che i centri esistenti in forma
ufficiale sono diverse migliaia, oltre quelli
che aprono in forma stagionale e provviso-
ria.

La non obbligatorietà di personale qua-
lificato all'interno di ogni centro ippico

può causare spesso agli ignari frequentatori sgraditi e gravi inconvenienti.

Ciò nonostante il numero degli interessati è in costante aumento poiché la necessità di evadere dall'assordante e caotica vita cittadina è sempre più pressante.

Se si considera, inoltre, che il territorio italiano, nella sua varietà e diversità naturalistica, paesaggistica e culturale, offre numerosissimi luoghi accessibili spesso esclusivamente a cavallo, si ritiene indispensabile legiferare in modo tale da poter aiutare questa forma di turismo, che permette un rigoroso rispetto della natura.

Poter far rivivere antichi borghi e visitare ruderi o reperti storici-archeologici con un mezzo non inquinante come il cavallo, è un intervento da diffondere e sostenere.

Diventa, quindi, di attualità pensare ad una rete di ippovie lungo le quali sia possibile avere punti di sosta che potrebbero essere anche costituiti dal recupero di vecchi casali abbandonati che, altrimenti, con il passare del tempo ed il disinteresse sparirebbero completamente.

I valori psicologici e terapeutici di una tranquilla passeggiata a cavallo sono certamente ormai noti, al punto tale che per il loro recupero funzionale e sociale i soggetti afflitti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da varie cause sono curati mediante l'ippoterapia. Andando a cavallo questi soggetti, sofferenti delle suddette patologie, possono recuperare le loro funzioni fisiche e psichiche o, quantomeno, trovarne giovamento.

Queste terapie, che risultano idonee per la maggior parte di tali soggetti, devono essere praticate da medici e da personale specializzato. Anche in questo caso, come in quelli precedentemente descritti, manca una normativa specifica di riferimento. Infatti, nonostante in Italia vi sia tutta una serie di provvedimenti legislativi che regolano minuziosamente ogni aspetto della vita quotidiana, nel settore del cavallo c'è un vuoto normativo, soprattutto per quanto concerne gli albi professionali relativi a:

- a) istruttori per l'equitazione;
- b) maestri di turismo equestre;

c) guide ed operatori di turismo equestre;

d) maniscalchi;

e) operatori per l'ippoterapia.

Mancano regole nazionali su come devono essere le scuderie; sull'identificazione dei cavalli; sui documenti da possedere montando un cavallo su strade pubbliche, eccetera.

Questo vuoto legislativo crea confusione e permette ad impostori di fregiarsi e spacciarsi per istruttori, guide di turismo equestre, maniscalchi, eccetera, senza mai aver partecipato a corsi e conseguito alcuna qualifica.

Questo va a gravare su tutti coloro che si avvicinano al cavallo o che, da ippoturisti ignari, non hanno la possibilità di distinguere il vero dal falso.

Gli incidenti in questo settore sono talvolta anche gravi, o addirittura drammatici.

Il vuoto legislativo è talmente grande che chiunque può facilmente ottenere il nulla-osta dal comune di competenza per aprire un circolo ippico o di turismo equestre, senza la presentazione di alcun titolo che lo qualifichi o lo abiliti a tale attività.

Così pure mancano regole per incentivare il turismo equestre, il recupero di casali abbandonati ed il ripristino di tratturi e vecchie mulattiere.

Non è da dimenticare una regolamentazione del patrimonio equino di tutto il territorio, oltre all'identificazione delle razze in via di estinzione.

Non per ultimo occorrono regole per il convenzionamento e l'accesso del pubblico all'ippoterapia.

È necessario, quindi, disciplinare interamente questo settore con una legge quadro adeguata, che non tralasci di regolamentare l'equiturismo, basilare formula per valorizzare moltissime aree dimenticate, che non potrebbero essere altrimenti raggiunte se non con mezzi inquinanti.

Con una legge quadro in questo ambito si potrebbe incrementare il turismo nei settori agresti, archeologici, rustici di grande interesse, garantendo criteri di se-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rietà e precisione. Di conseguenza, si verrebbero a creare immediatamente numerosi e nuovi posti di lavoro, oltre ad un recupero di tutte quelle aree che stanno languendo pur essendo di notevole rilevanza culturale e paesaggistica.

Onorevoli Colleghi, per tutti i motivi esposti è indispensabile eliminare le lacune esistenti in materia di disposizioni legislative sui cavalli, introducendo una disciplina precisa e scrupolosa a tutela del cittadino.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

TURISMO EQUESTRE

ART. 1.

(Turismo equestre).

1. Ai fini della presente legge per « turismo equestre » si intendono le attività effettuate con cavalli montati od attaccati, aventi anche finalità economiche.

ART. 2.

(Sentieristica).

1. Le regioni e le province autonome nei cui territori siano ubicati centri abilitati al turismo equestre, sono tenute a fornire tutta l'assistenza necessaria a tali centri, per quanto concerne i percorsi di cui al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome devono provvedere, con proprie leggi, entro centottantaggiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla riapertura e manutenzione di sentieri o tratturi atti al turismo equestre montato, completando, previo parere dell'Associazione nazionale per il turismo equestre (ANTE) i relativi tragitti al fine di garantire la continuità tra i vari percorsi ed aggiornando i propri piani urbanistici.

3. Ai fini di cui al comma 2 devono, in particolare, essere curati i percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico-

culturali, archeologiche, panoramiche o di antiche borgate rustiche.

ART. 3.

(Luoghi di sosta).

1. Al fine di agevolare il turismo equestre, centri di turismo equestre esistenti da almeno due anni possono avanzare richieste agli enti territoriali competenti, per il recupero, a proprie spese, di vecchi stabili non utilizzati e di proprietà della regione, della provincia o del comune, al fine di trasformarli in punti di tappa.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata all'ente territoriale competente, allegando il progetto per la trasformazione dei locali, con particolare riferimento a quelli destinati alla scuderizzazione, che devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie previste dalla unità sanitaria locale.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, l'autorità competente provvede a rilasciare l'apposita autorizzazione e, contestualmente, dispone la concessione dello stabile, che comunque, può prevedere particolari condizioni a carico del concessionario.

ART. 4.

(Requisiti per circolare a cavallo in luoghi pubblici).

1. Chiunque circoli a cavallo in luoghi pubblici deve essere in possesso di autorizzazione a montare rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Associazione nazionale turismo equestre (ANTE), ovvero può stipulare un'apposita assicurazione per la responsabilità civile e portare con sé il relativo certificato, o copia della polizza, ed i documenti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (nuovo codice della strada).

CAPO II
EQUITAZIONE

ART. 5.

(Centri ippici).

1. Il centro ippico definito ai sensi del comma 2, può essere gestito da un'impresa o da un'associazione, anche senza scopo di lucro.

2. Per centro ippico si intende un insieme di elementi immobiliari e mobiliari entro i quali siano ospitati almeno otto cavalli addestrati ed idonei all'uso turistico, ludico-addestrativo od agonistico.

ART. 6.

(Requisiti per l'apertura di un centro ippico).

1. Per l'apertura di un centro ippico le autorità competenti devono verificare la disponibilità e l'idoneità dei luoghi a tale fine adibiti, in relazione alle finalità d'uso, ed alle modalità di scuderizzare i cavalli.

2. L'unità sanitaria locale, ai sensi della vigente normativa in materia, deve rilasciare un apposito nulla-osta nel quale è certificata l'idoneità sanitaria dei luoghi di cui al comma 1. L'idoneità tecnica di tali luoghi è certificata mediante apposito nulla-osta rilasciato dalla FISE o dall'ANTE ovvero dall'Associazione nazionale italiana riabilitazione equestre (ANIRE), a seconda dell'indirizzo dell'attività del centro.

3. L'apposita autorizzazione per l'apertura del centro ippico deve essere rilasciata dal comune competente.

4. Nell'autorizzazione di cui al comma 3 deve risultare che la conduzione tecnica del centro ippico è obbligatoriamente affidata ad una persona iscritta in uno degli albi professionali equestri di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

ART. 7.

(Albi professionali equestri).

1. Sono istituiti presso la FISE, l'ANTE, l'ANIRE, la società italiana di mascalcia (SIM) e la Scuola del corpo veterinario militare di Pinerolo, appositi albi professionali nazionali equestri, relativi alle diverse attività svolte nei vari centri ippici.

2. Per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1 è necessario essere in possesso di apposito titolo, rilasciato da uno degli enti di cui al medesimo comma 1, come di seguito specificato:

a) albo degli istruttori equestri, rilasciato dalla FISE;

b) albo dei maestri di turismo equestre, rilasciato dall'ANTE;

c) albo degli istruttori di turismo equestre, rilasciato dall'ANTE;

d) albo delle guide di turismo equestre, rilasciato dall'ANTE;

e) albo degli operatori di turismo equestre, rilasciato dall'ANTE;

f) albo degli operatori per la riabilitazione equestre, rilasciato dall'ANIRE;

g) albo dei maniscalchi, rilasciato dalla Scuola del corpo veterinario militare di Pinerolo o dalla SIM.

ART. 8.

(Deroghe).

1. Sono estese alle attività sportive equestri ed alle attività ad esse collegate, comprese quelle veterinarie, tutte le deroghe urbanistiche, previste dalle disposizioni vigenti nel settore agricolo.

ART. 9.

(Disposizioni previdenziali e assistenziali).

1. Ai dipendenti dei centri ippici di cui all'articolo 5, se sottoposti alla contratta-

zione collettiva nazionale del settore del commercio, si applicano gli istituti assistenziali e previdenziali previsti dalla medesima contrattazione collettiva, anche per quanto riguarda le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 10.

(Allevamento).

1. Ai fini di cui alla presente legge è definito « cavallo italiano » il cavallo nato nel territorio della Repubblica.

2. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla tutela delle razze equine in via di estinzione, le associazioni di razza effettuano il censimento di tutte le razze equine autoctone e, a tal fine, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fissare i criteri identificativi dei propri cavalli.

3. La tenuta dei libri genealogici ai fini di cui al comma 2 è affidata alle singole associazioni di razza con l'ausilio delle associazioni provinciali degli allevatori (APA).

4. È istituita, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, una commissione tecnica permanente composta da dieci membri dei quali:

a) un rappresentante nominato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) un rappresentante dal Ministero dell'ambiente;

c) un rappresentante per ogni federazione, associazione, o società che rilascia i titoli che abilitano all'iscrizione agli albi professionali nazionali equestri ai sensi dell'articolo 7;

d) un veterinario iscritto nell'albo professionale dei veterinari ed esperto di cavalli;

e) tre esperti del settore cavalli.

5. I tre esperti, di cui alla lettera e), il veterinario, di cui alla lettera d), nonché i rappresentanti delle federazioni, associazioni e società, di cui alla lettera c), sono

nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, scelti tra una rosa di tre nomi per ogni rappresentante proposta dai citati enti interessati. I membri della commissione tecnica restano in carica due anni e sono rinnovabili.

6. La commissione tecnica deve verificare l'esistenza dei requisiti per la tutela di una razza equina ed identificare, mediante apposito regolamento l'associazione incaricata della relativa rappresentanza. Con lo stesso regolamento sono fissati i criteri di merito in base ai quali sono corrisposte eventuali sovvenzioni.

7. Il privato allevatore, per ottenere la qualifica del proprio cavallo, deve iscriverlo ad una associazione di razza.

8. Per i cavalli non iscritti in un libro genealogico ai sensi del presente articolo, devono essere istituiti appositi registri anagrafici, tenuti dalle APA competenti territorialmente.

ART. 11.

(Identificazione del cavallo).

1. Ai cavalli destinati ad attività agonistica, ludico-sportiva o turistica, è applicato, a spese del proprietario, alla prima visita presso l'unità sanitaria locale competente, un *microchip*, con rilascio di apposito documento, dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale e dell'allevatore o proprietario.

2. Resta ferma l'applicazione delle norme vigenti in materia di identificazione e di importazione dei cavalli.

3. Il cavallo destinato ad attività agonistica, ludico-sportiva o turistica, è considerato animale d'affezione e tale stato non può essere modificato.

ART. 12.

(Norme sanitarie).

1. In materia sanitaria si applicano le disposizioni comunitarie e le relative norme nazionali di recepimento.

2. La profilassi nei confronti dei cavalli deve essere tipica del territorio italiano.

ART. 13.

(Smaltimento del carcame).

1. Il carcame del cavallo destinato ad attività agonistica, ludico-sportiva o turistica, non può essere commercializzato. Per lo smaltimento di tali cavalli o loro parti ovvero per i prodotti che originano dal cavallo medesimo, si applica il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1994.

2. Le unità sanitarie locali competenti autorizzano l'incenerimento dei cavalli di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO III

IPPOTERAPIA

ART. 14.

(Definizione di ippoterapia).

1. È definita « ippoterapia » l'insieme delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, ai sensi degli articoli 14, terzo comma, lettera *m*), 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Possono essere sottoposti ad ippoterapia esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 che siano dichiarati idonei a tale terapia a seguito di apposita certificazione rilasciata da medici neuropsichiatri o fisiatristi, operanti in un centro specialistico ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

3. L'ippoterapia è praticata con qualsiasi tipo di cavallo, a condizione che risulti docile, preparato e non affetto da zoppie.

ART. 15.

(Requisiti per l'esercizio dell'ippoterapia).

1. L'ippoterapia è praticata presso centri ippici specializzati e riconosciuti. Per ottenere tale qualifica i suddetti centri devono essere forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie e di personale qualificato iscritto all'albo nazionale degli operatori di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina le attrezzature necessarie per la pratica dell'ippoterapia. I centri ippici già operanti devono adeguare le proprie strutture alle disposizioni del decreto stesso entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 16.

(Istruttori specializzati).

1. All'interno del centro specializzato di cui all'articolo 15 l'ippoterapia viene effettuata da istruttori abilitati che abbiano conseguito la specializzazione in equitazione terapeutica dall'ANIRE ed iscritti nell'albo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f).

2. Possono accedere alla abilitazione di cui al comma 3 i fisioterapisti, gli psicomotricisti e gli educatori professionali.

3. L'abilitazione di cui al presente articolo è attestata con apposita certificazione rilasciata dal Ministero della sanità, previo superamento di un corso tenuto presso centri a tale fine autorizzati.

ART. 17.

(Convenzionamento).

1. L'unità sanitaria locale competente può stipulare apposite convenzioni con i centri ippici specializzati che effettuano l'ippoterapia ai sensi dell'articolo 15.

2. Il convenzionamento di cui al comma 1 è effettuato dall'unità sanitaria locale competente del luogo ove il centro ippico specializzato ha la propria sede.

3. Il centro ippico specializzato deve possedere una capacità operativa determinata sulla base di un minimo di trattamenti ambulatoriali garantiti e di una media di prestazioni determinate dall'unità sanitaria locale con la quale è stipulata la convenzione. In caso di mancato rispetto di tali minimi di prestazione, la convenzione può essere revocata dall'unità sanitaria locale competente.

4. Nella convenzione sono specificate le modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative e del rilascio delle relative impegnative.

ART. 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 19.

(Norma transitoria).

1. Le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge e già esistenti devono essere rese conformi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.